

Conversione in legge del Decreto legge “Fondo complementare” - legge 101/2021

8 Luglio 2021

Confermata la proroga del *Superbonus* fino al 31 dicembre 2022 per gli interventi condominiali. I condomini godono della proroga semestrale senza condizioni, mentre i cd. “mini-condomini” in mono proprietà possono fruirne solo se entro il 30 giugno 2022 hanno concluso almeno il 60% dell’intervento complessivo. Proroga al 30 giugno 2023 anche in favore degli IACP, con possibilità “condizionata” di arrivare sino al 31 dicembre 2023.

Queste alcune delle disposizioni fiscali d’interesse per il settore delle costruzioni contenute nella **Legge 1° luglio 2021, n. 101** di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 59/2021 (cd. “D.L. Fondo complementare”), pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* (n.160 del 06-07-2021).

In fase di conversione è stato confermato senza alcuna modifica quanto già disposto dal Decreto cd. “Fondo Complementare”^[1] in merito alla proroga del cd. Superbonus.

A tal riguardo si ricorda che l’art.1, co.3, del D.L. 59/2021 prevede la proroga del Superbonus^[2] al:

- **31 dicembre 2022** per gli interventi eseguiti dai condomini;
- **30 giugno 2022, estendibile al 31 dicembre 2022**, se al 30 giugno dello stesso anno sia stato realizzato almeno il 60% dei lavori, per gli interventi eseguiti dalle persone fisiche no esercenti attività di impresa, arte o professione, su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti in esclusiva o in comproprietà (cd. “mini-condomini”);
- **30 giugno 2023 per gli interventi eseguiti dagli IACP**, comunque denominati, nonché dagli enti aventi le stesse finalità, termine esteso al 31 dicembre 2023, a condizione che al 30 giugno 2023 sia stato eseguito almeno il 60% dei lavori.

Resta invariato al 30 giugno 2022 per i lavori effettuati da persone fisiche su villette a schiera ed unifamiliari, cooperative di abitazione Onlus, organizzazioni di volontariato ed associazioni di promozione sociale nonché associazioni sportive.

Persone fisiche e altri soggetti	dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022
Condomini	dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2022
Condomini in monoproprietà	dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022 (31 dicembre 2022 se il 60% dei lavori è concluso entro il 30 giugno 2022)
IACP	dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2023 (31 dicembre 2023 se il 60% dei lavori è concluso entro il 30 giugno 2023)

^[1] Cfr. ANCE “*Superbonus e condomini - OK alla proroga a dicembre 2022 - Decreto Legge 59/2021*” - [ID N. 44698](#) dell’11 maggio 2021.

^[2] In particolare, vengono modificati i co.3-*bis* ed 8-*bis* dell’art.119 del D.L. 34/2020, convertito, con modificazioni, nella legge 77/2020.

Fonte: ANCE

[Legge 1 luglio 2021 n. 101](#)